

Rg conc. 1/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Roberta Brera Giudice
Dott.ssa Elisabetta Bianco Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA di FALLIMENTO

Con contestuale dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato

Visto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161 c.6 LF depositato il 1.6.21 da LOTTERO GROUP MULTIMODAL CARGO S.r.l., con sede legale in Roma, via Costantino Morin n.1 e sede principale a Viguzzolo (AL) via Vecchia Fornace n. 1, C.F. e P. IVA 04156730964, assistito e difeso dall'avv. Eric Volpe;

visto il decreto del 7.7.2021 che assegnava termine ex art. 161 c.6 per il deposito del piano concordatario all'8.10.2021 e disponeva obblighi informativi con cadenza mensile a carico della società ricorrente;

visto l'art. 161 c. 8 l.f. secondo cui: *“Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.”*

Visto l'art. 161 c. 6 l.f, seconda parte: *“L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.”*

Visto l'art. 162 l.f., comma 2 secondo cui: “Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore”;

viste le relazioni del Commissario giudiziale depositate in data 3.8.2021 e 5.10.2021; visto il verbale dell’udienza del 3.11.21;

considerato che il ricorrente non ha adempiuto ai diversi obblighi informativi in violazione dell’art. 161 c.8 l.f e che non ha rispettato il termine assegnato all’8.10.2021 per il deposito del piano concordatario in violazione dell’art. 161 c.6 l.f.;

rilevato che da tali violazioni consegue la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato ex art. 162 c.2 l.f.;

DICHIARA

Inammissibile la proposta di concordato ai sensi dell’art. 162 c.2 l.f..

Vista l’istanza di fallimento proposta dal PM a verbale dell’udienza del 3.11.21;

...omissis...

DICHIARA

il fallimento della società LOTTERO GROUP MULTIMODAL CARGO S.r.l., con sede legale in Roma, via Costantino Morin n.1 e sede principale a Viguzzolo (AL) via Vecchia Fornace n.1, C.F. e P. IVA 04156730964;

NOMINA

Giudice Delegato la **Dott.ssa ELISABETTA BIANCO**;

NOMINA

Curatore il **dott. FILIPPO CANALE**, con studio in 10128 Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi, 14;

ORDINA

al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere quindi all’inventario dei beni, secondo le disposizioni degli artt. 87, 87 bis ed 88 L. fall.;

STABILISCE

che il giorno **8 marzo 2022 ore 10.30** nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l’adunanza nella quale si procederà all’esame dello stato passivo.

ORDINA

Al fallito il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell’elenco dei creditori.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell’adunanza come sopra fissata per

la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

DISPONE

La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 9.11.21

IL PRESIDENTE: f.to Dott.ssa Antonella DRAGOTTO

IL GIUDICE REL.: f.to Dott. Stefano DEMONTIS

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: f.to Dott. Antonello TRULLU

PUBBLICATA IN DATA 11.11.2021

Alessandria, 11/11/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Antonello TRULLU)